

**CIRCOLARE INFORMATIVA PER LA CLIENTELA DELLO STUDIO BORLETTO:**

**NOVITA' PER I PRIVATI**

L'approvazione della "Legge di Bilancio 2020" (Legge n. 160 del 27/12/2019), in vigore dal 01/01/2020, e le Leggi collegate introducono numerosi cambiamenti in tema fiscale e tributario.

Di seguito le principali novità riguardanti i **CONTRIBUENTI PRIVATI**.

**NOVITA' IN TEMA DI DETRAZIONI D'IMPOSTA IRPEF DEL 19%**

**- OBBLIGO DI PAGAMENTO TRACCIABILE PER ONERI DETRAIBILI**

A decorrere dal 01/01/2020 **ai fini di beneficiare della detrazione IRPEF del 19%** degli oneri di cui all'art 15 del TUIR (spese mediche; spese veterinarie; spese funebri; spese di istruzione; spese frequenza asili nido; erogazioni liberali; spese per attività sportive dei ragazzi dai 5 ai 18 anni; affitti studenti universitari; canoni abitazione principale; abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale; addetti assistenza personale nei casi di non autosufficienza; interessi passivi mutui; premi per assicurazione) **il pagamento deve avvenire mediante strumenti tracciabili** (bonifici, carte di debito/credito/prepagate, assegni bancari e circolari e mediante altri sistemi di pagamento tracciabili).

Consigliamo quindi di conservare anche la copia della quietanza di pagamento della relativa spesa poiché in sede di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate potrebbe essere richiesta (soltanto per le spese sostenute dal 01/01/2020!)

Rimangono esclusi da tale disposizione, e quindi posso continuare ad essere pagati in contanti:

- *l'acquisto di medicinali e dispositivi medici;*
- *le spese per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.*

**- PARAMETRAZIONE AL REDDITO COMPLESSIVO**

Dal 01/01/2020, salvo alcune eccezioni (tra cui interessi passivi su mutui e spese sanitarie), le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR (sopra elencate) spettano:

- per l'intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo sia inferiore a 120.000,00 euro;
- per una parte se il reddito complessivo è tra i 120.000,00 euro e i 240.000,00 euro;
- non spettano se il reddito complessivo eccede i 240.000,00 euro.

**- AUMENTO DELL'IMPORTO MASSIMO DETRAIBILE PER SPESE VETERINARIE**

E' aumentato a 500,00 euro (anziché 387,34 euro) l'importo massimo per detrarre le spese veterinarie, la franchigia rimane pari a 129,11 euro.

**NOVITA' IN MERITO AL MODELLO 730**

Per i redditi 2019 resta ferma la presentazione del modello 730 entro il 23/07/2020, ma vi è la possibilità di utilizzare tale modello anche da parte degli eredi per il defunto (se il decesso è avvenuto entro il 23/07/2020).

Per i redditi 2020 la presentazione del modello sarà possibile fino al 30 settembre 2021.

### **TERMINI DI VERSAMENTO IMPOSTE 2020 E PRESENTAZIONE MODELLO REDDITI**

Per il 2020, salvo proroghe in corso d'anno, le scadenze per il versamento delle imposte (irpef, irap, addizionali, ivs INPS, contributi gestione separata, diritto camerale e imposte sostitutive) saranno:

- 30 giugno 2020

- oppure 30 luglio 2020 con maggiorazione 0,40%

La data ultima per la presentazione del Modello Redditi all'Agenzia delle Entrate è stabilita al 30 novembre 2020.

### **PROROGA PER TUTTO IL 2020 DELLE DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO, RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DEGLI EDIFICI**

- **INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI** (detrazione del 65% - 50% già ridotto per infissi);

- **INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO** (detrazione del 50%). Per tali interventi è da porre particolare attenzione al nuovo obbligo di comunicazione all'Enea introdotto dal 2018;

- **BONUS MOBILI** se riferiti ad interventi di recupero del patrimonio edilizio;

- **BONUS VERDE** detrazione del 36% per interventi riguardanti la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, fino ad un massimo di 5.000 euro;

### **NUOVO BONUS FACCIATE**

Viene prevista una nuova detrazione Irpef, pari al 90% delle spese sostenute e rimaste a carico dei contribuenti relative a interventi edilizi (compresa la manutenzione ordinaria), finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi), senza alcun limite di spesa. L'agevolazione, che si applica ai costi sostenuti nel 2020, riguarda esclusivamente immobili a destinazione residenziale ubicati in «zona omogenea» A o B (centro storico o zona di completamento), e può essere fruita dai soli soggetti privati (non imprese), sotto forma di detrazione Irpef in dieci anni, anche per le abitazioni unifamiliari. Anche per tale disposizione sono attesi ulteriori chiarimenti con i futuri provvedimenti attuativi.

*In merito alla classificazione delle zone urbane in cui si trova l'immobile da ristrutturare, è opportuno farsi rilasciare apposita attestazione (o un documento simile) dal Comune.*

### **"SCONTO IN FATTURA" SU CORRISPETTIVO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

A partire dal 01.01.2020 è stata sostanzialmente rivista la norma in vigore da agosto 2019 a dicembre 2019 conosciuta come "sconto in fattura" sul corrispettivo a seguito di interventi di recupero edilizio volti al risparmio energetico. Pertanto, nella maggioranza dei casi, NON è più possibile applicare/richiedere lo sconto in fattura in luogo della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi (50% oppure 65%).

Si segnalano le novità introdotte:

- viene previsto uno sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica LIMITATAMENTE agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello (di cui al DM 26/06/2015) per LE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI, con un importo di lavori PARI o SUPERIORE A 200.000,00 euro;

- tale opzione deve essere effettuata d'intesa con il fornitore.

Lo sconto è di importo pari all'ammontare della detrazione spettante (il pagamento al fornitore è effettuato quindi al netto dell'importo della detrazione) ed è anticipato quindi dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Il fornitore potrà utilizzare l'importo dello sconto come credito di imposta in compensazione F24 in 5 quote annuali. Quest'ultimo potrà anche scegliere di cedere lo sconto ai propri fornitori di beni e servizi.

### **FAMILIARI A CARICO DAL 2019 – NUOVI LIMITI per i figli**

Dal 01/01/2019 sono cambiate le cifre di reddito complessivo annuo ai fini della considerazione dei familiari a carico:

- euro 4.000,00, solo per figli con età inferiore a 24 anni

- euro 2.840,51 negli altri casi.

### **NUOVI LIMITI PER L'UTILIZZO DEL CONTANTE**

E' stato previsto un progressivo abbassamento del limite all'utilizzo del denaro contante (rispetto agli attuali 2.999,99 euro):

- limite di euro 2.999,99 fino al 30/06/2020

- limite di euro 1.999,99 dal 01/07/2020 al 31/12/2021

- limite di euro 999,99 dal 01/01/2022

### **LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – rinvio**

La "lotteria degli scontrini" sarà avviata dal 01/07/2020.

Per questioni di privacy ogni soggetto privato potrà dotarsi del "codice lotteria" da comunicare all'esercente al posto del Codice Fiscale. Esso dovrà essere richiesto sul "portale Lotteria".

Per partecipare alle estrazioni è necessario che l'acquisto sia effettuato presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, comunicando il proprio codice lotteria che dovrà essere trasmesso dall'esercente all'Agenzia Entrate.

Con appositi provvedimenti verranno definite modalità attuative, tipologie premi e regole di estrazione.

### **ABOLIZIONE DELLA CEDOLARE SECCA PER LOCAZIONE DI IMMOBILI COMMERCIALI**

A partire dal 2020 NON è stata riproposta l'applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti di locazione di immobili commerciali (C/1) – negozi e botteghe. Pertanto, alla stipula di nuovi contratti non è possibile prevedere l'applicazione di tale norma, che rimane comunque valida per tutto il periodo di validità dei contratti stipulati nel corso del 2019 con la specifica opzione.

### **ABOLIZIONE DELLA TASI**

A partire dal 2020 termina la duplicazione dei tributi locali. La TASI viene definitivamente abrogata. Rimarrà in vigore la sola IMU le cui aliquote potranno subire delle modifiche da parte dei singoli Comuni. Resterà comunque valida l'esenzione dal tributo per l'abitazione principale e le relative pertinenze.

#### **NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI IN F24**

Dal 2020, nell'ottica di contrastare l'evasione fiscale, vi è l'obbligo generalizzato di pagare, tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), tutti i modelli F24 contenenti compensazioni tra tributi, quindi per qualsiasi credito da utilizzare in compensazione (ad es. anche Bonus Renzi e crediti da 730).

##### **MODALITA' PAGAMENTO MOD F24 – TITOLARI DI PARTITA IVA -**

Saldo modello F24	Modalità di compensazione utilizzabile
Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni	Obbligo di Home Banking e facoltà canale Agenzia Entrate ( Fisconline )
<b>Modello F24 con saldo positivo o saldo a zero e compensazione di qualsiasi tipo</b>	<b>Obbligo di utilizzare il canale dell'Agenzia Entrate ( Fisconline )</b>

##### **MODALITA' PAGAMENTO MOD F24 – PERSONE FISICHE SENZA PARTITA IVA-**

Saldo modello F24	Modalità di compensazione utilizzabile
Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni ( qualunque importo )	Formato cartaceo presso sportelli bancari e facoltà Home Banking o canale Agenzia Entrate
<b>Modello F24 con saldo positivo o saldo a zero e compensazione di qualsiasi tipo</b>	<b>Obbligo di utilizzare il canale dell'Agenzia Entrate ( Fisconline )</b>

#### **NOVITA' IN TEMA DI UTILIZZO DEI CREDITI IN COMPENSAZIONE**

E' introdotto l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione in F24 dei crediti, per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi a imposte sul reddito e addizionali, imposte sostitutive e IRAP.

Tali crediti, se di importo superiore a 5.000 euro, potranno quindi essere usati in compensazione:

- solo a seguito della presentazione del modello redditi o IRAP dai quali emergono (con apposizione del visto di conformità da parte del professionista che esegue l'invio);
- a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Siccome i termini di invio delle dichiarazioni reddituali sono stati spostati al 30 novembre di ogni anno, tale norma potrebbe pregiudicare l'utilizzo in compensazione preventiva da parte di contribuenti che per varie ragioni hanno un importo notevole di crediti IRPEF/IRAP/IRES.

Lo Studio Borletto rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

Cordiali Saluti.

Dott. Alfio BORLETTO